



# Legal Newsletter n. 2/2024

Marzo - Aprile

**Updates:**

Corporate & Commercial

Public Sector

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Labour

ESG

—

[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)



# Sommario

<b>Corporate &amp; Commercial</b> .....	<b>4</b>
Libertà di stabilimento: la recente sentenza della Corte di Giustizia .....	4
Antitrust: aggiornate le soglie di fatturato rilevanti ai fini delle operazioni di concentrazione.....	5
<b>Public Sector</b> .....	<b>6</b>
In consultazione lo schema di Linee Guida ANAC sul divieto di <i>pantouflage</i> .....	6
Le ultime novità in tema di equo compenso.....	6
IA: pubblicato l' <i>Executive Summary</i> della Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale .....	7
PNRR: aggiornate le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione .....	8
<b>Governance, Regulatory &amp; Compliance</b> .....	<b>9</b>
CRD IV: obbligo di stabilimento di succursali di banche di paesi terzi e nuovo regime in <i>reverse solicitation</i> .....	9
Il nuovo art. 118- <i>bis</i> TUB: le clausole di <i>fallback</i> e i piani di sostituzione .....	10
La nuova direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.....	11
La delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024 relativa alle attestazioni degli OIV .....	12
<b>Privacy</b> .....	<b>14</b>
Violazione del diritto di accesso ai dati dei dipendenti: sanzionata una banca .....	14
Il Regolamento eIDAS 2.0: novità, modifiche ed entrata in vigore .....	15
<b>Labour</b> .....	<b>16</b>
Approvata la proposta di direttiva sul lavoro nelle piattaforme digitali.....	16
Sicurezza nei cantieri: introduzione della patente digitale.....	17
<b>ESG</b> .....	<b>18</b>
CSDD: approvata la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese .....	18

# Corporate & Commercial

## Libertà di stabilimento: la recente sentenza della Corte di Giustizia

Con **sentenza** resa il **25 aprile 2024** dalla terza sezione della Corte di Giustizia europea nella **causa C-276/22**, Edil Work 2 S.r.l., S.T. S.r.l. contro STE Sàrl, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione italiana ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Corte di Giustizia ha affrontato il problema della possibile **restrizione alla libertà di stabilimento derivante dall'applicazione dell'art. 25, comma 1, seconda parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218** contenente la Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

L'art. 25, comma 1, della legge n. 218/1995 stabilisce che la legge applicabile alle società sia quella del luogo di perfezionamento della loro costituzione (c.d. *incorporation*), prevedendo però, nella seconda parte, l'applicazione della legge italiana *“se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali entità”*, conferendo al contempo rilievo anche al luogo di effettivo svolgimento dell'attività sociale e non solo a quello di costituzione.

La Corte di Giustizia ha stabilito che tale disposizione si pone effettivamente in contrasto con **gli artt. 49 e 54 TFUE** che *“devono essere interpretati nel senso che **ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede, in via generale, l'applicazione del suo diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro ma che svolge la parte principale delle sue attività nel primo Stato membro**”*.

La questione rimessa all'esame della Corte di Giustizia riguardava una società costituita in Italia in forma di società a responsabilità limitata e che aveva ad oggetto la gestione di un immobile situato in Italia, la quale società aveva ad un certo punto trasferito la propria sede legale in Lussemburgo, assumendo al contempo la forma di società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese (Sàrl), ma continuando ad avere quale unico oggetto la gestione del predetto immobile.

Ad un certo punto, l'amministratore unico della società lussemburghese aveva conferito ad un soggetto terzo un mandato generale, lecito secondo le norme lussemburghesi, ma non consentito dai principi del nostro ordinamento in base all'art. 2381, comma 2, c.c.. L'operato di tale soggetto, che nel frattempo aveva ceduto l'immobile, veniva contestato sulla base del predetto divieto di conferire deleghe generali, ritenendo che il divieto trovasse applicazione anche se la società era lussemburghese, in quanto l'oggetto principale si trovava in Italia.

La Corte di Cassazione si poneva la questione se la costituzione della società come società lussemburghese non comportasse l'assoggettamento al diritto lussemburghese degli atti di gestione di tale società, ancorché la stessa avesse mantenuto in Italia il centro della propria attività.

Rilevava la Corte, da un lato, che ai sensi dell'art. 25, comma 1, prima parte, legge n. 218/1995, il criterio generale che consentiva di determinare la legge applicabile all'attribuzione di poteri controversa era quello del luogo in cui la società era stata costituita, ma che, dall'altro, trovandosi in Italia l'oggetto principale dell'attività di tale società, ai sensi dell'art. 25, comma 1, seconda parte, all'attribuzione di poteri controversa risultava applicabile anche la legge italiana.

La Corte di Giustizia, nell'affrontare la questione che le era stata rimessa, ha rilevato l'esistenza della restrizione della libertà di stabilimento ai sensi dell'art. 49 TFUE, in quanto la società si trova al contempo soggetta tanto alle norme lussemburghesi che a quelle italiane, e ciò senza che, nel caso concreto, possa verificarsi come giustificazione l'esistenza di motivi imperativi di interesse generale.

Per la Corte di Giustizia - che pure riconosce spetti agli Stati membri, in assenza di una armonizzazione a livello euro unitario delle regole di diritto internazionale privato applicabili alle società, la definizione del criterio di collegamento che determina l'applicazione ad una società del diritto nazionale - uno Stato membro non può applicare automaticamente il proprio diritto interno a fattispecie per le quali non sia provata l'esistenza di un abuso di diritto. Conseguentemente, l'operato del mandatario non può essere impugnato sulla base dell'ampiezza della delega ad esso conferita, in quanto in contrasto con la normativa italiana, dovendosi invece applicare alla società le disposizioni del paese in cui ha la propria sede e non potendosi, a tal fine, richiamare la legge italiana.

Ne consegue che una società italiana che abbia trasferito all'estero la sua sede legale, trasformandosi, non può continuare ad essere assoggettata alla legge italiana, anche se l'oggetto della sua attività sia rimasto in Italia.



## Antitrust: aggiornate le soglie di fatturato rilevanti ai fini delle operazioni di concentrazione

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con propria **delibera del 5 marzo 2024, n. 31088**, ha provveduto a rivalutare - sulla base della variazione dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo - le **soglie di fatturato** oltre le quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione.

A decorrere dall'11 marzo 2024, le nuove soglie di fatturato sono pari a:

- **Euro 567 milioni** per il fatturato realizzato nel territorio italiano dall'insieme delle imprese interessate dall'operazione di concentrazione, e
- **Euro 35 milioni** per il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate.

Inoltre, con **delibera del 27 febbraio 2024, n. 31089**, l'AGCM ha adottato il **nuovo formulario** per la comunicazione delle operazioni di concentrazione al fine di adeguarlo alle novità normative introdotte con legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*" e legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*".

**A partire dal 1° maggio 2024** le operazioni di concentrazione devono essere notificate utilizzando il nuovo formulario.

Le principali differenze riguardano l'individuazione e la descrizione dei mercati rilevanti. È infatti richiesto un **maggior grado di dettaglio** nella descrizione dei suddetti mercati indicando, tra le altre, metriche, fonti e metodologia seguite per il calcolo delle quote di mercato detenute dalle società partecipanti all'operazione.

È inoltre prevista la possibilità di chiedere all'AGCM di **considerare i possibili effetti positivi dell'operazione**, come, ad esempio, un aumento dell'efficienza del mercato a vantaggio dei consumatori, anche attraverso un comportamento pro-concorrenziale dell'entità giuridica risultante dall'operazione.

Questo intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha lo scopo, infine, di adeguare le verifiche delle operazioni di concentrazione ai continui mutamenti del mercato intercorsi dal 1996 (anno di adozione del formulario) ad oggi.



# Public Sector

## In consultazione lo schema di Linee Guida ANAC sul divieto di *pantouflage*

Il 13 marzo 2024 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato lo **schema di Linee Guida** sul c.d. **divieto di *pantouflage*** di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, avviando una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire, entro il termine del 10 maggio 2024, osservazioni e proposte di integrazioni da parte dei soggetti interessati, al fine di predisporre e pubblicare la versione definitiva delle linee guida sul tema.

La finalità delle Linee Guida è quella di fornire indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori attinenti al divieto in oggetto.

Il documento è strutturato in due parti, di cui la prima è dedicata all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, e la seconda attiene invece ai profili sanzionatori.

Rispetto al primo profilo di indagine, le Linee Guida definiscono il perimetro di applicazione della normativa di riferimento, offrendo dei chiarimenti:

- (i) sotto il **profilo soggettivo**, sulla nozione di **pubbliche amministrazioni, dipendenti pubblici e soggetti privati** 'in destinazione';
- (ii) sotto il profilo **oggettivo**, in relazione al concetto di **poteri autoritativi e negoziali** esercitati dal dipendente pubblico nei tre anni antecedenti alla cessazione del servizio nei confronti del soggetto privato, nonché ai concetti di **attività professionale** e di **rapporto di lavoro** svolti nell'ente in destinazione, anche nell'ipotesi in cui tali attività siano svolte a titolo gratuito.

Riguardo ai **profili sanzionatori**, le Linee Guida contengono una descrizione delle conseguenze derivanti dalla violazione del divieto di *pantouflage* e, in particolare:

- (i) la **nullità** dei **contratti** conclusi e degli **incarichi conferiti** in violazione del divieto;
- (ii) l'**obbligo di restituzione** dei **compensi** eventualmente percepiti da parte del dipendente pubblico in favore del soggetto privato che li ha erogati;
- (iii) il **divieto di contrattare** con le pubbliche amministrazioni, gravante sui soggetti che hanno illegittimamente concluso i contratti o conferito gli incarichi, di cui vengono approfonditi: l'ambito di applicazione, il termine di decorrenza del divieto, il potere di esclusione della stazione appaltante, nel caso di partecipazione alla gara di un operatore economico che abbia violato il divieto, la rilevanza dell'elemento soggettivo per l'irrogazione della sanzione amministrativa e la sua possibile graduazione.

Viene infine affrontato il tema del **computo del c.d. periodo di raffreddamento**, rispetto al quale è stato posto in evidenza il differente regime previsto per gli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001. In particolare, si ritiene che la sospensione del termine di decorrenza del periodo di raffreddamento per tutta la durata di un incarico inconfiribile nelle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 non sia applicabile anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

## Le ultime novità in tema di equo compenso

Con **comunicato del 19 aprile 2024** indirizzato alla Cabina di regia ed ai Ministri dell'Economia e delle Infrastrutture, l'ANAC ha sollecitato un intervento legislativo per armonizzare la disciplina dell'**equo compenso delle prestazioni professionali** con il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Secondo l'Autorità, la **legge 21 aprile 2023, n. 49**, recante la disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, non esclude espressamente dal proprio ambito applicativo le gare soggette al nuovo Codice dei contratti pubblici, così determinando le seguenti problematiche di coordinamento tra le due discipline:

- (i) la previsione di **tariffe minime** non soggette a ribasso si porrebbe in contrasto con il principio di tutela della concorrenza, atteso che la concorrenza sul prezzo limitata alle sole spese generali o all'elemento qualitativo introdurrebbe di fatto una barriera all'ingresso per gli operatori economici;

- (ii) la disciplina sull'equo compenso troverebbe **applicazione** ai **sol**i rapporti professionali aventi ad oggetto **prestazioni d'opera intellettuale** di cui all'art. 2230 c.c. e **non** già ai contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di **servizi di ingegneria e architettura**, i quali sarebbero da ricondurre alla diversa disciplina del contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c.;
- (iii) in caso di **gare a prezzo fisso**, dall'attuazione della normativa in materia di equo compenso deriverebbero **maggiori oneri per la finanza pubblica**;
- (iv) la possibilità di ricorrere al **giudice ordinario** per **contestare l'affidamento ad un prezzo inferiore a quello stabilito dal codice dei contratti** determinerebbe una sovrapposizione di competenze con le stazioni appaltanti in termini di verifica di congruità delle offerte e, più in generale, una situazione di incertezza sull'affidamento delle gare pubbliche.

L'ANAC ritiene dunque auspicabile un coordinamento fra i due ambiti normativi, reso possibile anche dall'art. 3, comma 3, della stessa legge n. 49/2023, secondo cui sono fatte salve le clausole contrattuali che ripropongono o riproducono disposizioni di legge (quali possono essere le norme nazionali ed europee in materia di contratti pubblici) o attuano principi europei (come quello della concorrenza). Pertanto, nell'attesa di un raccordo normativo, secondo l'ANAC le criticità sopra evidenziate condurrebbero allo stato attuale ad **escludere l'applicazione della disciplina sull'equo compenso dall'ambito degli appalti pubblici**.

## IA: pubblicato l'*Executive Summary* della Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale

L'Agenzia per l'Italia Digitale, insieme con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha predisposto e pubblicato l'*Executive Summary* della strategia italiana per l'Intelligenza Artificiale nel triennio 2024-2026.

La strategia delineata si articola lungo **quattro direttrici** principali:

- *Ricerca*
- *Pubblica Amministrazione*
- *Imprese*
- *Formazione*

che dovranno essere affiancate da iniziative di **potenziamento delle infrastrutture** abilitanti l'innovazione e dalla previsione di un **sistema di attuazione, coordinamento e monitoraggio delle attività**.

La strategia individua una decina di **obiettivi** principali:

- (i) **investire** nella ricerca scientifica fondazionale sull'IA, **promuovere** la collaborazione tra le diverse competenze, **aprire** il campo all'esplorazione di progetti fortemente ambiziosi e ad ampio spettro (*bluesky*) e **sostenere** un piano straordinario per trattenere e attirare i talenti;
- (ii) **valorizzare** la ricerca applicata dell'IA attraverso iniziative co-progettate da partenariati pubblico-privati;
- (iii) **supportare** i processi amministrativi attraverso le tecnologie dell'IA, **finanziare** alcuni progetti pilota su scala nazionale e **sostenere** le iniziative delle singole amministrazioni in ossequio a precise linee guida di interoperabilità e che garantiscano adeguati standard funzionali;
- (iv) **favorire** la fruizione dei servizi della Pubblica Amministrazione per cittadini e imprese attraverso soluzioni e tecnologie di IA, nonché **promuovere** la neutralità tecnologica dei *software* e delle piattaforme della Pubblica Amministrazione per offrire alternative all'utilizzo esclusivo di soluzioni proprietarie;
- (v) **intercettare** i bisogni di innovazione delle imprese italiane, finanziando e supportando un ecosistema centrato sull'IA;
- (vi) **sostenere** il comparto italiano dell'ICT, **accrescere** le possibilità di intercettare finanziamenti per sviluppare nuove iniziative progettuali di IA e **potenziare** l'ecosistema delle *start-up* dell'IA, attraendo capitali pubblici e privati;
- (vii) **promuovere** una formazione universitaria capillare sull'IA e **consolidare** la formazione specialistica in percorsi orientati verso profili tecnici e di ricercatori;
- (viii) **realizzare** percorsi educativi sull'IA nelle scuole, **sviluppare** iniziative di divulgazione mirate e **finanziare** e sostenere iniziative di *reskilling* e *upskilling* in tutti i contesti produttivi;



- (ix) **potenziare** le infrastrutture che abilitano lo sviluppo e l'adozione di sistemi di IA, finanziando e realizzando un *repository* nazionale per la condivisione e il riuso di *dataset* e modelli acquisiti in progettualità e contesti applicativi legati a iniziative pubbliche;
- (x) **istituire** una fondazione per l'IA, con la responsabilità del coordinamento delle azioni strategiche, della gestione di un fondo dedicato e del monitoraggio dell'implementazione della Strategia.

La Strategia mira a fare assumere all'Italia, nel 2026, rilevanza a livello internazionale nel contesto dell'IA.

## PNRR: aggiornate le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione

Con **circolare del 28 marzo 2024, n. 13**, la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha integrato le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, allegate alla circolare dell'11 agosto 2022, n. 30, con due **Appendici tematiche**, di cui una relativa alla prevenzione ed al controllo del conflitto di interessi e l'altra alla duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.

In particolare, l'**Appendice tematica sul conflitto di interessi**:

- (i) individua le **modalità di acquisizione** delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi nonché le **verifiche** sulla presentazione, sulla correttezza formale e sulla conformità normativa delle stesse e sull'avvenuta comunicazione del titolare effettivo, prescrivendo che tali verifiche siano effettuate nelle seguenti **fasi di attuazione** del PNRR:
  - a) nella fase di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori, a cura delle Amministrazioni titolari;
  - b) nel corso della procedura di gara per l'aggiudicazione degli appalti, a cura dei Soggetti attuatori;
  - c) nella fase di predisposizione della rendicontazione delle spese, a cura dei Soggetti attuatori (c.d. 'Rendiconto di Progetto') e delle Amministrazioni titolari di Misure PNRR (c.d. 'Rendiconto di Misura');
- (ii) disciplina le **verifiche** sulle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse anche rispetto ai c.d. '**progetti in essere**', ossia quelli inizialmente finanziati da fonti diverse dal PNRR e successivamente inseriti all'interno del PNRR. Riguardo a tali progetti, l'Appendice chiarisce che, se risulta impossibile reperire i dati sulle titolarità effettive 'ora per allora', i Soggetti attuatori e le Amministrazioni titolari possono svolgere i controlli di competenza esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti per legge a rendere tali dichiarazioni;
- (iii) approva i nuovi *template* relativi alle dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse del titolare.

L'**Appendice tematica sulla duplicazione dei finanziamenti** è composta da due sezioni e, nello specifico:

- (i) la prima sezione fornisce ai Soggetti attuatori e alle Amministrazioni titolari la **definizione** di 'duplicazione dei finanziamenti', chiarendo il distinguo tra duplicazione dei finanziamenti a livello di 'Progetto' e duplicazione dei finanziamenti a livello di 'Misura', e individua i principali **strumenti informativi** di supporto alle attività di controllo;
- (ii) la seconda sezione elabora **indicazioni** e **suggerimenti operativi** in merito alla prevenzione e al controllo della duplicazione dei finanziamenti e, in particolare, chiarisce che l'assenza della duplicazione dei finanziamenti viene **attestata** sia attraverso la raccolta, e conseguente caricamento su ReGiS, delle diverse fonti di finanziamento presenti per ciascuna Misura del PNRR, sia mediante la compilazione di apposite '**Attestazioni**', successivamente caricate su ReGiS, nelle seguenti fasi:
  - a) nella fase di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori/Beneficiari di aiuti, a cura delle Amministrazioni titolari;
  - b) nella fase di presentazione di un 'Rendiconto di Progetto', a cura dei Soggetti attuatori;
  - c) nella fase di presentazione di un Rendiconto di Misura', a cura delle Amministrazioni titolari.

# Governance, Regulatory & Compliance

## CRD IV: obbligo di stabilimento di succursali di banche di paesi terzi e nuovo regime in *reverse solicitation*

Il Parlamento europeo ha approvato il 24 aprile 2024, in prima lettura, la *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, e che modifica la direttiva 2014/59/UE* (c.d. "CRD VI").

Le proposte di modifica alla direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directives – CRD*) nelle prossime settimane **saranno soggette alla approvazione da parte del Consiglio europeo**, e, in assenza di ulteriori modifiche, i testi finali potranno essere emanati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Una volta pubblicati i testi finali, agli Stati membri è concesso un periodo transitorio per l'adozione e pubblicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle relative disposizioni pari a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa nonché di 18 mesi e 1 giorno per l'applicazione delle relative misure.

Nell'ambito degli interventi volti al rafforzamento dell'armonizzazione dei poteri e degli strumenti di vigilanza, si segnala l'introduzione dell'**obbligo per le banche di paesi terzi** che vogliono operare all'interno degli Stati membri **di stabilire una succursale** laddove non è prevista l'operatività in libera prestazione di servizi.

A tale riguardo, le banche di paesi terzi dovranno richiedere una specifica autorizzazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante ai fini dello stabilimento di una succursale qualora la banca estera intenda svolgere o continuare a svolgere (i) le attività di cui ai punti 2 e 6 dell'Allegato I della CRD (operazioni di prestito e rilascio di garanzie e impegni di firma); (ii) le attività di cui al punto 1 dell'Allegato I della CRD (la raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili).

La CRD VI prevede tuttavia una serie di esclusioni dall'obbligo delle imprese di paesi terzi di svolgere attività bancaria negli Stati membri esclusivamente attraverso una succursale, tra cui:

- (i) la prestazione di servizi bancari sopra richiamati in c.d. "*reverse solicitation*", ovvero qualora un cliente al dettaglio, una controparte qualificata o un cliente professionale stabilito o situato nell'Unione europea si sia rivolto a una banca di propria esclusiva iniziativa per la prestazione dei predetti servizi. In ogni caso viene precisato che i servizi bancari non possono considerarsi prestati su iniziativa del cliente quando l'impresa di un paese terzo sollecita un cliente o un potenziale cliente attraverso un soggetto che agisce per conto proprio o che ha stretti legami con tale impresa o ente creditizio di stati terzi o attraverso qualsiasi altra persona e che l'iniziativa del cliente non autorizza l'impresa del paese terzo a commercializzare categorie di prodotti, attività o servizi diverse da quelle sollecitate dal cliente, se non tramite una succursale stabilita in uno Stato membro. A tale riguardo, viene inoltre precisato che ad una impresa di paese terzo non è richiesto lo stabilimento di una succursale per la prestazione di servizi, attività o prodotti necessari o strettamente connessi alla fornitura del servizio, del prodotto o dell'attività originariamente richiesti dal cliente in *reverse solicitation*, anche se tali servizi, prodotti o attività siano forniti successivamente a quelli originariamente richiesti;
- (ii) la prestazione delle attività di cui all'Allegato I della CRD non richiamate in precedenza, ovvero quelle di cui ai punti da 3 a 5 (leasing finanziario, servizi di pagamento ed emissione e gestione di altri mezzi di pagamento) ed ai punti da 7 a 14 (tra cui rientrano le operazioni per proprio conto o per conto della clientela, partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi, gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni, servizi di informazione commerciale, punto e emissione di moneta elettronica). A tale ultimo riguardo si osserva che non essendo tali attività richiamate espressamente in relazione all'obbligo di stabilimento di una succursale, gli Stati membri potranno continuare a disciplinare autonomamente l'avvio e lo svolgimento di tali attività non obbligatoriamente tramite lo stabilimento di una succursale.



## Il nuovo art. 118-bis TUB: le clausole di *fallback* e i piani di sostituzione

L'art. 3 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207 ha dato attuazione agli artt. 23-*ter*, paragrafo 7, e 28, comma 2, del regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (*Financial Benchmark Regulation* - Regolamento BMR), introducendo nel Testo Unico Bancario (TUB) il **nuovo art. 118-bis**.

L'art. 118-*bis* TUB declina principalmente due piani di intervento a cui le **banche e gli intermediari finanziari devono conformarsi** entro un anno dalla sua entrata in vigore (ovvero **entro il 10 gennaio 2025**):

- **pubblicare e mantenere aggiornati** piani che indichino le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento (c.d. *benchmark*) o qualora lo stesso cessi di essere fornito (i cosiddetti **piani di sostituzione**). A tali aggiornamenti dovrà far seguito l'informativa ex art. 119 TUB;
- **comunicare in via generale ai clienti l'adeguamento dei contratti da effettuarsi mediante l'introduzione di specifiche previsioni** che indichino espressamente o mediante rinvio ai piani di sostituzione, le modifiche dell'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale e/o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto (c.d. clausole di *fallback*).

L'art. 118-*bis* TUB si applica a **tutti i contratti che prevedono un tasso di interesse indicizzato ed aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB e ricomprende pertanto qualsiasi servizio bancario e finanziario sottoposto alle regole di trasparenza** (vale a dire: le operazioni e i servizi bancari e finanziari, il credito al consumo, il credito inerente alla prestazione dei servizi di pagamento e di moneta elettronica, il credito alle imprese sotto ogni forma).

Inoltre, gli operatori devono dapprima (entro il 10 gennaio 2025) rendere nota la pubblicazione dei piani di sostituzione e comunicare ai clienti, sotto forma di **proposta di modifica unilaterale** dei relativi contratti in essere, le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole di *fallback*, nonché, successivamente, in caso di avvenuta variazione o cessazione dell'indice di riferimento, provvedere, sempre tramite una proposta di modifica unilaterale del contratto, alla comunicazione del nuovo indice di riferimento alternativo.

Da ultimo, si evidenzia che il comma 4 dell'articolo in commento disciplina le conseguenze dell'inadempimento delle prescrizioni dallo stesso articolo previste, tali per cui le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate tali prescrizioni saranno inefficaci e conseguentemente si applicherà l'indice sostitutivo che sarà designato dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento BMR. Nel caso in cui non sia definito un indice di riferimento sostitutivo, troveranno applicazione il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, la violazione del Regolamento BMR e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione è punita con sanzioni amministrative.



## La nuova direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione

Il 29 aprile 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la **direttiva (UE) 2024/1226** del Parlamento europeo e del Consiglio **del 24 aprile 2024 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione** e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.

La nuova direttiva prevede che, ai sensi dell'art. 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), configurino ipotesi di **reato** una serie di condotte dolose attuate in violazione di un divieto o di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell'Unione, qualora sia richiesta l'attuazione nazionale di tale misura, tra cui:

- il congelamento dei beni (c.d. *asset freeze*);
- il divieto di transito nel territorio dell'Unione (c.d. *travel ban*);
- le limitazioni alle attività di import/export (c.d. *trade control*).

Ai sensi dell'art. 3 della direttiva, le seguenti condotte integrano una fattispecie di reato:

- a) mettere direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità od organismo designati, o a vantaggio di questi, fondi o risorse economiche, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;
- b) omettere di congelare fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, entità od organismi designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;
- c) consentire a persone fisiche designate l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;
- d) concludere o portare avanti operazioni con uno stato terzo, organismi di uno stato terzo o entità od organismi direttamente o indirettamente posseduti o controllati da uno stato terzo o da organismi di uno stato terzo, compresa l'aggiudicazione o la prosecuzione dell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;
- e) commerciare, importare, esportare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare o trasportare beni, come pure fornire servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi connessi a tali beni, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;
- f) prestare servizi finanziari o svolgere attività finanziarie (quali ad esempio finanziamenti e assistenza finanziaria, servizi di investimento, emissione di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario, accettazione di depositi, fornitura di servizi specializzati di messaggistica finanziaria, fornitura di servizi di *rating* del credito, fornitura di crypto-attività, *etc.*), qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;
- g) prestare servizi diversi da quelli di cui alla lettera f) (quali, ad esempio, servizi di consulenza legale, di contabilità, di revisione contabile, di tenuta di libri contabili e consulenza fiscale, servizi di consulenza amministrativo-gestionale, servizi di consulenza informatica, servizi di architettura e ingegneria), qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;
- h) eludere una misura restrittiva dell'Unione nei seguenti modi:
  - i) con l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità od organismo designati, e che sono congelati in virtù di una misura restrittiva dell'Unione, allo scopo di occultare tali fondi o risorse economiche;
  - ii) con la comunicazione di informazioni false o fuorvianti allo scopo di occultare il fatto che una persona o entità designata o un organismo designato sia il titolare effettivo o il beneficiario finale di fondi o di risorse economiche che dovranno essere congelati in virtù di una misura restrittiva dell'Unione;
  - iii) con il mancato rispetto, da parte di una persona fisica o di un rappresentante di un'entità od organismo designati, dell'obbligo, che costituisce una misura restrittiva dell'Unione, di segnalare



alle autorità amministrative competenti fondi o risorse economiche ad essi appartenenti o da essi posseduti, detenuti o controllati nella giurisdizione di uno Stato membro;

- iv) con il mancato rispetto dell'obbligo, che costituisce una misura restrittiva dell'Unione, di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni riguardanti fondi o risorse economiche congelati o informazioni detenute su fondi o risorse economiche nel territorio degli Stati membri, appartenenti a persone, entità o organismi designati o da essi posseduti, detenuti o controllati, e che non sono stati congelati, qualora tali informazioni siano state ottenute nell'esercizio dei doveri d'ufficio;
- i) con la violazione o il mancato rispetto delle condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per lo svolgimento di attività che, in assenza di tale autorizzazione, rappresentano una violazione di un divieto o di una restrizione che costituisce una misura restrittiva dell'Unione.

La direttiva prevede inoltre che debbano essere punibili come reato:

- l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso relativo ad uno dei reati previsti dalla direttiva stessa;
- il tentativo di commettere alcuni dei reati previsti dalla direttiva stessa (lettera a), lettere da c) a g), e lettera h), punti i) e ii)).

Per quanto attiene alle persone giuridiche, l'art. 6 della direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere la responsabilità da reato in capo ad esse, qualora la violazione sia commessa da soggetti apicali o subordinati a vantaggio dell'ente, o qualora l'ente abbia omesso la vigilanza ed il controllo dovuti.

Le **sanzioni previste per le persone giuridiche** ai sensi dell'art. 7 della direttiva sono:

- a. esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- b. l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
- c. l'interdizione dall'esercizio di un'attività commerciale;
- d. la revoca dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno condotto alla commissione del reato;
- e. l'assoggettamento al controllo giudiziario;
- f. provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- g. la chiusura dei locali usati per commettere il reato;
- h. qualora vi sia un interesse pubblico, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte;

oltre a sanzioni pecuniarie ricomprese fra l'1% e il 5% del fatturato globale annuo dell'ente, ovvero tra Euro 8.000.000 ed Euro 40.000.000, a seconda del reato commesso.

Il **recepimento** della direttiva dovrà avvenire **entro il 20 maggio 2025**.

## La delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024 relativa alle attestazioni degli OIV

Con delibera n. 213 del 23 aprile 2024, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all'art. 2-bis, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ai rispettivi Organismi Indipendenti Valutazione (OIV) o strutture con funzioni analoghe, circa gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione.

In data **1° giugno 2024** ANAC ha pubblicato l'**Atto del Presidente** con cui ha integrato e sostituito la delibera n. 213 del 23 aprile 2024 prevedendo l'inserimento di un paragrafo atto a disciplinare l'attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nonché il regime di responsabilità per le inadempienze rispetto agli obblighi oggetto di attestazione.

La delibera illustra gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione per le diverse tipologie di enti, pubblici e privati, e fornisce prime indicazioni sulle modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe.



Ogni amministrazione/ente o altro soggetto tenuto ad attestare gli obblighi di pubblicazione avrà cura di trasmettere all'ANAC, nelle modalità e scadenze indicate nella delibera in oggetto, le schede di rilevazione, utilizzando uno o più file messi a disposizione dall'Autorità e pubblicati sul sito web nella sezione 'Amministrazione trasparente' o 'Società trasparente'.

L'intento della delibera è quello di assicurare, agli organismi con funzione di attestazione e alle Amministrazioni coinvolte nel processo di verifica, un tempo più idoneo alla migliore organizzazione delle correlate attività di rilevazione, monitoraggio e pubblicità.

La delibera n. 213 del 2024 presenta una struttura dettagliata e descrive non solo i soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione, ma anche l'oggetto delle loro pubblicazioni e le tempistiche previste per lo svolgimento degli adempimenti richiesti.

Inoltre, la stessa delibera pubblicata dall'ANAC chiarisce che, nel caso in cui l'ente sia privo di OIV o di altro organismo con funzioni analoghe, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o, nei casi in cui la funzione sia disgiunta, dal Responsabile per la Trasparenza (RT). Infine, nel caso di società a partecipazione pubblica minoritaria, di associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, tale compito è svolto dal rappresentante legale o dall'organo di controllo, ove previsto.

Con riferimento al 2024, la Delibera prescrive che l'OIV (o il soggetto/organismo con funzioni analoghe) predisponga, tramite l'applicativo *web*, la scheda di rilevazione dei dati rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche raccolti sino al 31 maggio 2024 a partire dal 3 giugno 2024. In seguito, entro il 25 luglio 2024, il RPCT si occuperà della pubblicazione su 'Amministrazione Trasparente' o 'Società Trasparente' della scheda di rilevazione e della relativa attestazione ricevuta dall'OIV o da altro organismo con funzioni analoghe.

Infatti, qualora gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, evidenziassero al 31 maggio 2024 nella scheda di rilevazione carenze di pubblicazione nella colonna "completezza di contenuto", con un grado di assolvimento inferiore al 100% e non assolte entro il termine di pubblicazione dell'attestazione del 15 luglio 2024, dovranno monitorare e verificare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle società e, entro il 30 novembre 2024, il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella griglia di rilevazione

In caso di risoluzione di tutte le inadempienze rilevate dal 31 maggio, l'OIV, a partire dal 16 luglio 2024, dovrà compilare, tramite l'applicativo *web* la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione, dichiarando un grado di assolvimento pari al 100% ed il RPCT avrà il compito di pubblicare su 'Amministrazione Trasparente' o 'Società Trasparente' la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe.

Se, invece, al 30 novembre 2024 risultassero ancora presenti le inadempienze, l'OIV, a partire dal 2 dicembre 2024, dovrà utilizzare l'applicativo *web* per compilare la scheda di monitoraggio, indicando l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza. A questo punto, il RPCT, entro il 15 gennaio 2025, pubblicherà su 'Amministrazione Trasparente' o 'Società Trasparente' la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe.

Inoltre, l'OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, dovrà segnalare all'organo di indirizzo politico dell'ente e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, l'elenco delle inadempienze con evidenza dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità connesse all'inosservanza.

In conclusione, l'obiettivo della delibera n. 213 del 2024 consiste nel consolidare il principio già sancito dal D.Lgs. n. 33/2013, secondo cui *"La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.



# Privacy

## Violazione del diritto di accesso ai dati dei dipendenti: sanzionata una banca

Accade spesso che le richieste di accesso e, in generale, l'esercizio degli altri diritti in materia di protezione dei dati personali, si verifichino in concomitanza di altri contenziosi di diversa natura. Ciò avviene sovente sia per ragioni di strategia processuale, ottenendo una posizione di vantaggio su una molteplicità di fronti, sia con la finalità ultima di raccogliere materiale e documentazione da produrre in giudizio.

Con riferimento a quest'ultima eventualità, si è sempre discusso se il diritto di difesa del Titolare possa eventualmente essere bilanciato con il diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, fino a limitarne sensibilmente la portata. L'idea di base è che, in questi casi, il Titolare del trattamento possa non produrre i dati personali richiesti o comunicare alla parte istante solo i dati personali isolati dai documenti che li contengono.

Sulla legittimità di tali comportamenti si è recentemente espresso il Garante della Protezione dei Dati Personali ('Garante') nell'ambito di una vicenda che ha visto il coinvolgimento di un ex dipendente di una banca con riferimento ad un licenziamento disciplinare, al cui esito l'istituto di credito è stato sanzionato dal Garante per Euro 20 mila per non aver correttamente dato seguito al diritto di accesso avanzato dall'interessato.

In particolare, l'ex dipendente aveva richiesto all'istituto bancario di dare accesso e produrre copia dei dati personali contenuti nel fascicolo relativo al proprio procedimento disciplinare. La banca aveva inizialmente risposto con una parziale condivisione dei dati richiesti, in particolare di parte della corrispondenza e delle comunicazioni intercorse fra le parti nell'ambito del procedimento disciplinare. Solo a seguito del reclamo al Garante avanzato dall'ex dipendente, l'ex datore di lavoro aveva consegnato all'istante l'ulteriore documentazione richiesta con numerosi "omissioni" su tutti i dati personali non direttamente riferibili all'istante, senza tuttavia giustificare la ragione di tali omissioni.

Nell'ambito del procedimento sanzionatorio dinanzi all'autorità Garante, la banca ha evidenziato che l'iniziale mancato rifiuto di produrre parte della documentazione richiesta e la successiva produzione della stessa in una versione "mutilata" di numerosi passaggi era stata effettuata, da un lato, per tutelare la riservatezza dei dati personali delle persone menzionate in tale documentazione e, dall'altro, per la tutela dei propri diritti in sede giudiziaria.

La condotta dell'istituto bancario, tuttavia, è stata censurata dal Garante, che ha evidenziato come il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) impone al Titolare del trattamento di rendere immediatamente noti i motivi degli eventuali rifiuti, anche parziali, alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati. Inoltre, il Garante chiarisce come il contenuto del diritto di accesso, anche se finalizzato a rendere consapevole l'interessato del trattamento eventualmente effettuato dal Titolare sui propri dati e a verificarne la liceità, non presuppone anche un'analisi da parte del Titolare delle reali finalità perseguite dall'interessato nell'ambito della richiesta, nemmeno quando le informazioni richieste sono sottese a procedimenti disciplinari.

Il Garante, infine, opera un'utile analisi circa la necessità di separare il concetto di dato personale da quello di documento in sede di rilascio di copia dei dati personali. Nello specifico, il provvedimento del Garante evidenzia che oggetto del diritto di accesso (e relativa richiesta di copia) sono i dati personali in senso stretto e non i documenti in cui essi sono incorporati, la cui messa a disposizione all'interessato, pertanto, non deve essere intesa come necessaria. Tuttavia, essendo il diritto dell'interessato alla copia strumentale alla comprensione da parte di quest'ultimo del contesto in cui il dato personale viene effettivamente trattato, la forma in cui tale copia debba essere rilasciata va valutata caso per caso, in conformità ai principi di correttezza e trasparenza. Nel caso di specie, il Garante ha valutato che il rilascio della documentazione integrale (la corrispondenza senza omissioni) fosse l'unica modalità di comunicazione idonea al rispetto di tali principi.

La vicenda ora analizzata mostra in maniera esemplare come la gestione degli aspetti privacy non sia solo una esigenza delle società che operano nell'ambito *business to consumer*, ma che anche la *governance* degli aspetti privacy nell'area risorse umane necessita di un adeguato presidio per gestire il relativo rischio sanzione. Le organizzazioni dovranno pertanto prestare particolare attenzione a dare riscontro in maniera completa e tempestiva all'esercizio dei diritti dei propri dipendenti (o ex dipendenti), ciò sia al fine di evitare sanzioni da parte del Garante, sia al fine di evitare che eventuali provvedimenti nei propri confronti possano aggiungere al danno economico un danno reputazionale.



## Il Regolamento eIDAS 2.0: novità, modifiche ed entrata in vigore

Il 30 aprile 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il **regolamento (UE) 2024/1183** del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 (c.d. 'Regolamento eIDAS 2.0') **che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014**, meglio noto come '**Regolamento eIDAS**', **per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale**.

Il Regolamento eIDAS (*electronic IDentification Authentication and Signature*), entrato in vigore nel 2014, costituiva la prima base giuridica e normativa del sistema di gestione delle interazioni elettroniche sicure intercorrenti tra cittadini e imprese, pubbliche e private. Tuttavia, l'attuazione del Regolamento da parte degli Stati membri ha portato a numerose frammentazioni e divergenze applicative che, nel 2021, hanno spinto la Commissione europea a proporre la revisione del testo normativo, ponendo il potenziamento del mercato commerciale elettronico come obiettivo cardine del progetto. In tal senso, il Regolamento eIDAS 2.0 mira a uniformare i servizi offerti a livello europeo implementando l'interoperabilità ed integrità dei servizi fiduciari in tutti gli Stati dell'Unione.

La **principale novità** introdotta è la **creazione del Portafoglio Europeo di Identità Digitale** (*European Digital Identity Wallet* o *EUDI Wallet*), ovvero un nuovo strumento di identificazione elettronica utile agli utenti per accedere ad una vasta gamma di servizi europei. Attraverso il *wallet*, infatti, viene data l'opportunità al cittadino di custodire documenti, oltre alla possibilità di sottoscriverli mediante firma elettronica qualificata da remoto utilizzabile proprio in forza dell'identità digitale associata all'utente. In Italia, tale sistema è ormai da tempo diffuso grazie allo SPID, in alternativa all'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica (CIE), che permette al cittadino di usufruire di molteplici servizi elettronici attraverso l'identificazione digitale.

Ulteriori novità introdotte dal Regolamento eIDAS 2.0 afferiscono a **nuove tipologie di servizi fiduciari**, tra cui: archiviazione elettronica (*e-archiving*), registro elettronico (*electronic ledger*) e attestazione elettronica degli attributi.

Più nel dettaglio, in relazione al sistema di **archiviazione elettronica** di documenti, dal considerando n. 66 del regolamento si evince la necessità di uniformare le disposizioni normative già recepite e applicate da alcuni Stati membri. In particolare, tale strumento consente la ricezione, la conservazione, il reperimento e la cancellazione di documenti digitali, garantendone l'affidabilità, l'integrità, la riservatezza e la paternità durante tutto il periodo di conservazione.

In relazione, invece, al **registro elettronico** - che consiste in sequenze ordinate di dati digitali che devono mantenere le caratteristiche di integrità e accuratezza della loro sequenza temporale così da garantirne validità legale - la nuova Sezione 11 (Registri elettronici), artt. 45-*duodecies* e seguenti del Regolamento eIDAS, introdotta dal Regolamento eIDAS 2.0, pone le basi normative per lo sviluppo dei registri elettronici distribuiti sui sistemi di *blockchain* e *smart contract*. Questi registri, insieme ad altre tecnologie, potrebbero implementare l'efficienza di alcuni servizi pubblici, quali il voto elettronico, la cooperazione doganale internazionale, l'interazione accademica transfrontaliera e la registrazione decentralizzata della proprietà immobiliare (vedi Considerando n. 34).

Quanto all'**attestazione elettronica degli attributi**, essa costituisce uno strumento fortemente legato all'identità digitale, che consente di riconoscere un determinato 'attributo' – definito dall'art. 3, lett. j), punto 43), così come modificato dal Regolamento eIDAS 2.0, come "*la caratteristica, la qualità, il diritto o l'autorizzazione di una persona fisica o giuridica o di un oggetto*" – attraverso il rilascio di un apposito attestato in forma elettronica valido in tutti gli Stati membri e che consente l'autenticazione degli attributi della persona titolare. Gli attestati elettronici di attributi qualificati possono essere emessi soltanto da prestatori di servizi fiduciari qualificati i quali sono tenuti a mantenere un elevato grado di sicurezza e affidabilità per assicurare gli effetti giuridici e probatori del documento stesso.

Inoltre, il Regolamento eIDAS è stato modificato con riguardo al servizio di autenticazione dei siti *web*, già presente nella versione precedente, al fine di adeguarlo ai nuovi scenari di sicurezza *cyber* nonché conformarlo al modello di *governance* comunitario.

Il nuovo regolamento pone ambiziosi obiettivi per la creazione di un'Unione europea più innovativa e digitale. Ciò richiederà, oltre a un notevole sforzo da parte degli Stati membri di uniformarsi ed implementare un sistema di gestione che preveda tali servizi elettronici, anche una maggiore attenzione a tematiche di cybersicurezza e di protezione dei dati personali da parte di imprese, pubbliche e private.



# Labour

## Approvata la proposta di direttiva sul lavoro nelle piattaforme digitali

In data 24 aprile 2024, il Parlamento europeo ha approvato la proposta di direttiva, finalizzata a combattere il c.d. 'lavoro autonomo fittizio' e a favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro nello svolgimento dell'attività lavorativa mediante piattaforme digitali. Si definisce "*lavoro mediante piattaforme digitali*" la forma di occupazione in cui organizzazioni o persone utilizzano una piattaforma *online* per accedere ad altre organizzazioni o persone al fine di risolvere problemi specifici o fornire servizi specifici dietro pagamento.

A tal fine, **per combattere il 'lavoro autonomo fittizio'** nell'ambito del lavoro mediante piattaforme digitali, la proposta di direttiva ha previsto misure che consentono di garantire, ai lavoratori impiegati in tale settore, **una corretta classificazione della loro posizione lavorativa.**

In particolare, il testo evidenzia l'importanza di stabilire **processi efficaci che permettano di accertare quale rapporto di lavoro sia stato instaurato** in base al diritto, ai contratti collettivi e alla giurisprudenza vigenti nei vari Stati membri di riferimento.

Per rendere più efficace questo approccio, il legislatore comunitario ha previsto che gli Stati membri introducano una **presunzione legale sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato instaurato tra una piattaforma di lavoro digitale e la persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma.**

Nello specifico, indipendentemente dal modo in cui il rapporto è classificato contrattualmente, **il rapporto di lavoro si deve presumere a carattere subordinato qualora, nell'esecuzione in concreto dell'attività lavorativa,** si riscontrino fattori che indichino **un potere di controllo e/o di direzione** sui lavoratori delle piattaforme digitali da parte **del datore di lavoro.** Spetterà poi alla piattaforma – in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari aventi ad oggetto la corretta qualificazione del rapporto di lavoro – l'onere di confutare tale presunzione legale e di dimostrare che non si tratti di rapporto subordinato bensì di rapporto avente caratteristiche diverse.

**Al fine, invece, di consentire il miglioramento delle condizioni di lavoro nell'ambito delle piattaforme digitali,** la proposta di direttiva – tra le varie – ha previsto anche rilevanti meccanismi di tutela affinché l'utilizzo degli algoritmi delle piattaforme non ledano la posizione lavorativa dei lavoratori coinvolti.

Come noto, infatti, le piattaforme fanno ricorso a sistemi decisionali e/o di monitoraggio che utilizzano i dati personali di ciascun lavoratore in sede di organizzazione del loro lavoro. Trattandosi di un sistema interamente automatizzato, l'obiettivo della proposta di direttiva è quello di **impedire che tali dati vengano utilizzati in maniera discriminatoria e lesiva delle condizioni lavorative.**

La proposta di direttiva, infatti, ha previsto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'introduzione di alcune delle seguenti misure:

- la valutazione periodica delle decisioni automatizzate e dell'impatto che esse hanno sui lavoratori, sulle condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento;
- l'adozione di misure necessarie (ivi compresa l'eventuale modifica del sistema di monitoraggio), qualora dalla valutazione emergano rischi di discriminazione;
- la determinazione da parte di un essere umano (e non in modo automatizzato dalla piattaforma) dell'interruzione, sospensione o limitazione del rapporto di lavoro;
- l'introduzione di un sistema che consenta ai lavoratori delle piattaforme digitali di ottenere tempestivamente una spiegazione per qualsiasi decisione attuata dal sistema decisionale automatizzato e strettamente connessa alla gestione del rapporto di lavoro di ciascun lavoratore (quali, chiarimenti in merito a qualsiasi decisione relativa alla limitazione/sospensione/chiusura dell'*account* della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali - o con effetti analoghi - ovvero qualsiasi altra decisione che incida sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro o di un altro rapporto contrattuale, *etc.*);
- il divieto dell'elaborazione e dell'utilizzo di determinati tipi di dati personali desunti dai sistemi di monitoraggio automatizzato (quali dati personali concernenti lo stato emotivo o psicologico dei lavoratori, ovvero le loro conversazioni private, dati da cui emergono informazioni sensibili come l'origine razziale o etnica, lo *status* di migrante, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, la disabilità, lo stato di salute, *etc.*).



Ad oggi, il testo non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. A decorrere dalla data di pubblicazione (di cui non si ha evidenza al momento), gli Stati membri avranno due anni per adeguare la loro legislazione nazionale alle disposizioni della direttiva definitivamente approvata.

## Sicurezza nei cantieri: introduzione della patente digitale

Con **legge 29 aprile 2024, n. 56** è stato **convertito, con modificazioni**, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. **Decreto PNRR quater**).

Tra le novità più rilevanti introdotte in sede di conversione vi è la **modifica dell'art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che viene intitolato "*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*", e in forza del quale, a partire **dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi** che operano in cantieri temporanei o mobili **devono possedere una specifica "patente"** rilasciata, **in formato digitale**, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di vari requisiti, autocertificati secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tra i **requisiti** richiesti:

- a) l'iscrizione alla camera di commercio;
- b) l'adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
- c) il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- d) il possesso del documento di valutazione dei rischi;
- e) il possesso della certificazione di regolarità fiscale di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- f) l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa.

In attesa del rilascio della patente, è consentito l'esercizio dell'attività, salvo diversa comunicazione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di trenta crediti, e consente di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Il punteggio della patente subisce decurtazioni, con riduzioni multiple per violazioni gravi, in seguito a provvedimenti definitivi, come sentenze definitive e ordinanze-ingiunzione divenute definitive, riguardanti violazioni.

In caso di infortuni sul lavoro gravi, l'Ispettorato può sospendere la patente.

Con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti non è consentito operare nei cantieri, se non per il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti siano superiori al 30 per cento del valore del contratto.

In mancanza della patente si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 Euro, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di sei mesi. Le entrate derivanti dalle sanzioni sono destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, richiesta per l'esecuzione di appalti di lavori indetti da Pubbliche Amministrazioni, in classifica pari o superiore alla III, sono esentate dall'obbligo della patente.

L'art 90 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato, estende la responsabilità del committente, richiedendo anche la verifica del possesso della patente o di documenti equivalenti nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. In caso di violazione di tale obbligo viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 Euro a 2.562,91 Euro.



# ESG

## CSDD: approvata la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese

In data 24 aprile 2024, il Parlamento europeo ha approvato la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. *Corporate Sustainability Due Diligence* o CSDD).

La CSDD (i) regola gli **obblighi delle grandi imprese rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi**, siano essi effettivi o potenziali, per quanto riguarda le loro attività, quelle delle loro controllate e quelle svolte dai loro *partner* commerciali che fanno parte della sua catena di attività; (ii) definisce la **responsabilità** in caso di violazione di tali obblighi e (iii) prevede l'**obbligo di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire**, con il massimo impegno possibile, **la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5° C** in linea con l'accordo di Parigi.

**La direttiva si applica a:**

**(a) società costituite in conformità alla legge di uno Stato membro che soddisfino una delle seguenti condizioni:**

- 1) aver avuto, in media, **più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 milioni di Euro**;
- 2) pur senza raggiungere i predetti limiti, essere la **società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi** nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere redatto il bilancio consolidato;
- 3) aver concluso o essere la **società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza** nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22.500.000 Euro nell'ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere redatto il bilancio, e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 80 milioni di Euro nell'ultimo esercizio in cui è stato predisposto o avrebbe dovuto essere predisposto il bilancio;

**(b) società costituite in conformità alla normativa di un paese terzo che soddisfino una delle seguenti condizioni:**

- 1) **aver generato nel territorio dell'Unione un fatturato netto superiore a 450 milioni di Euro** nell'ultimo esercizio;
- 2) pur senza raggiungere il predetto limite, essere la **società capogruppo di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale limite minimo** nell'ultimo esercizio;
- 3) aver concluso o essere la **società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza** nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22.500.000 Euro nell'ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere redatto il bilancio, e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 80 milioni di Euro nell'ultimo esercizio in cui è stato predisposto o avrebbe dovuto essere predisposto il bilancio.

Ai fini dell'applicazione della direttiva, le predette condizioni devono essere soddisfatte per due esercizi consecutivi.

È previsto che la direttiva venga applicata in maniera graduale e che riguarderà

- a partire dal 2027: le società che hanno avuto più di 5.000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1,5 miliardi di Euro;

- a partire dal 2028: le società che hanno avuto più di 3.000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 milioni di Euro;
- a partire dal 2029: tutte le società che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

La direttiva non si applica ai fondi di investimento alternativi (FIA), né agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La CSDD prevede che le imprese debbano **esercitare il dovere di diligenza (*due diligence*) basato sul rischio** in materia di diritti umani e di ambiente mediante:

- integrazione del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi (art. 7);
- individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi e potenziali (art. 8);
- prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali (art. 10) e cessazione degli impatti negativi effettivi o minimizzazione della relativa entità (art. 11);
- riparazione degli impatti negativi effettivi (art. 12);
- svolgimento di un dialogo significativo con gli *stakeholders* (art. 13);
- definizione e mantenimento di un meccanismo di notifica e di una procedura di reclamo (art. 14);
- monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza adottate (art. 15);
- pubblicazione di una comunicazione sul dovere di diligenza (art. 16), per le società che non sono soggette all'obbligo di rendicontazione di sostenibilità.

Il testo della direttiva ha ricevuto l'approvazione formale del Consiglio europeo il 24 maggio 2024 ed è in attesa di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e gli Stati membri avranno due anni per il recepimento, adottando le disposizioni regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

## Hanno contribuito a questo numero:

Emanuela Bollati

Diletta Cavicchi

Laura Cinicola

Alessandro Colella

Piergiuseppe Faienza

Manfredi Ferrari Liccardi Medici

Giorgio Forti

Silvano Geusa

Lorenzo Labruna

Mariavincenza Liuni

Federico Maria Morri

Veronica Nobili

Giorgia Nobis

Giulia Parodi

Chiara Peja

Nunzia Porto

Baldassare Puccio

Elena Smaniotto

Irena Stoianova

Marco Valdes

**Studio Associato**  
**Consulenza legale e tributaria**

**Contatti**

[it-fmLegalNewsletter@kpmg.it](mailto:it-fmLegalNewsletter@kpmg.it)

**Sedi**

**Milano**

Via Vittor Pisani 31, 20124  
Tel. 02 676441

**Ancona**

Via 1° maggio 150/a, 60131  
Tel. 071 2916378

**Bologna**

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
Tel. 051 4392711

**Firenze**

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
Tel. 055 261961

**Genova**

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
Tel. 010 5702225

**Napoli**

Via F. Caracciolo 17, 80122  
Tel. 081 662617

**Padova**

Piazza Salvemini 2, 35131  
Tel. 049 8239611

**Perugia**

Via Campo di Marte 19, 06124  
Tel. 075 5734518

**Pescara**

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
Tel. 085 4210479

**Roma**

Via Curtatone 3, 00185  
Tel. 06 809631

**Torino**

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
Tel. 011 883166

**Verona**

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
Tel. 045 8114111



[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2024 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.